

gregazione dell'Indice la facoltà di giudicare intorno ai dubbi o alle controversie che possano sorgere.¹

L'Indice di Clemente VIII si distingue da quello di Sisto V anzi tutto perchè vi manca l'appendice dei libri italiani. L'elenco degli scritti proibiti s'accorda per il contenuto quasi completamente con quello preparato da Sisto V: vi mancano solo Bellarmino e Francesco «a Victoria»; del resto vi sono ivi quasi tutti gli scritti di autori cattolici, che già Sisto V aveva dichiarato doversi censurare. Riguardo alla forma ed alla divisione, si attenne Clemente VIII al cosiddetto Indice tridentino uscito sotto Pio IV colle sue tre classi; solo Clemente VIII fece aggiungere ad ogni classe, e ad ogni lettera ancora, un considerevole numero come appendice. Anche nell'Indice di papa Aldobrandini sono accolte immutate le dieci regole tridentine, alle quali è aggiunta come riscontro un'istruzione per i vescovi, inquisitori, tipografi e commercianti di libri.² Siccome quest'istruzione di fronte a quella tracciata sotto Sisto V in più punti era resa più severa, Venezia di nuovo mosse opposizione. Clemente tenne conto delle energiche rimostranze della Signoria, mitigando le istruzioni per il territorio veneto.³ L'Indice di Clemente VIII venne accettato senza alcuna obiezione nei restanti Stati cattolici, più tardi la sua osservanza fu resa più rigorosa per mezzo di sinodi, non solo in Italia, ma pure in Francia, nel Belgio ed in Germania.⁴

Nell'Indice di Clemente VIII sono aggiunte alle dieci regole tridentine ancora alcune decisioni modificanti, le quali riguardano le traduzioni della Bibbia, gli scritti astrologici, il Talmud ed altri libri giudaici.⁵ Inoltre vi è pure stampato l'estratto della bolla del 28 febbraio 1593, la quale proibisce tanto i libri talmudici, cabalistici, e i libri irreligiosi condannati già dai suoi predecessori, come pure tutti i libri in lingua ebraica o in altra lingua, scritti, stampati, da scrivere o da stamparsi ancora, i quali contengano eresie o errori

¹ Vedi *Bull.* X 53 s. *Ibid.* 230 s., una Bolla del 17 ottobre 1596, la quale conferma ancora una volta l'Indice e conferisce alla Congregazione dell'Indice nuovamente la facoltà di giudicare sui dubbi riguardanti l'Indice.

² Vedi REUSCH I 533 s. 560 s.

³ Vedi PARISI II 183 s.; CECCHETTI II 257 s.; REUSCH I 546 s.

⁴ Vedi REUSCH I 543-546. L'ARRIGONI * scrive il 5 ottobre 1596 che il nuovo Indice era stato accettato da tutti gli Stati italiani, anche da Venezia, e prega il duca di Mantova di fare lo stesso. (*Archivio Gonzaga in Mantova*). Intorno al divieto dei libri dopo il 1596 vedi REUSCH I 552, *Carte Stroz.* I 2, 318. Cfr. CAVAZZUTI, *Castelvetto* 35 s.; BAUMGARTEN, *Neue Kunde* 230 s. Intorno al divieto di tutti i libri del Gallicano Carolus Molinæus vedi *Bull.* X 858; REUSCH I 442, 605; HILGERS 252. Quattro lettere del cardinale Santori all'inquisitore di Firenze, le quali dimostrano che tali divieti da parte dell'Inquisizione romana vennero notificati ai librai, i quali dovettero farne una ricevuta, nel *Bibliofilo* XI (1890) 49 s.

⁵ Vedi REUSCH I 50, 333, 339, 534.